



COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)

COPIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero	6
Del	26-03-2019

OGGETTO:	DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.
-----------------	--

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventisei** del mese **Marzo** alle ore **15:00**, nella sala consiliare, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in seconda convocazione, in seduta pubblica, in continuazione.

Presiede la seduta DONATO GIANFELICE, Presidente del Consiglio.
All'appello risultano:

N	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	D'AMBROSIO DONATO	CONSIGLIERE	Presente
2	LIBERATORE FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
3	LICURSI NICOLANGELO	CONSIGLIERE	Presente
4	DI STEFANO MARIAROSARIA	CONSIGLIERE	Presente
5	GIORDANO MARILISA	CONSIGLIERE	Presente
6	FLORIO MARIA	CONSIGLIERE	Presente
7	GIANFELICE DONATO	PRESIDENTE	Presente
8	VITULLI PASQUALE	CONSIGLIERE	Presente
9	PETRUCCELLI ANNA	CONSIGLIERE	Assente
10	GIANFELICE GIOVANNI	CONSIGLIERE	Assente
11	MARTINO ANTONIO	CONSIGLIERE	Assente
12	ROSATI VINCENZO	CONSIGLIERE	Assente
13	PETRUCCELLI ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente

PRESENTI: 9 - ASSENTI: 4

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANTONELLO CARLONE che provvede alla redazione del presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito

l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

Richiamata la nota del MEF n. 2472 del 29.01.2016, che nel fornire chiarimenti in ordine alle disposizioni relative alla riduzione della base imponibile IMU per gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti entro il 1° grado, dichiara l'applicabilità dell'agevolazione di cui al comma 10, lett. a) anche alla TASI;

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;

Visto che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Richiamato l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che aveva disposto, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016, la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con esclusione della tassa sui rifiuti-TARI;

Richiamato il Regolamento I.U.C. per la disciplina dei tributi in esso contemplati fra cui la parte sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 07.09.2014, esecutiva ai sensi di legge e successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 14 del 29.07.2015;

Ritenuto necessario provvedere con la presente deliberazione ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

N°	DESCRIZIONE (Previsione Bilancio di Previsione)	ANNO 2019
1	Servizi correlati alla viabilità	6.000,00

2	Servizio di sgombero neve	8.000,00
3	Servizi relativi ai parchi ed al verde	14.000,00
4	Servizio di illuminazione pubblica	178.900,00
5	Servizi cimiteriali, limitatamente alla manutenzione del verde	17.000,00
	TOTALE (A)	223.900,00

Gettito Tasi Previsionale € 90.000,00

% copertura servizi indivisibili con gettito Tasi 40,20% (90.000,00 / 223.900,00)

Richiamato il principio contabile 3.7.5 allegato 4/2 parte prima del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato con il terzo Decreto correttivo del Ministero dell'economia e Finanza del 01.12.2015, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" che dispone "Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto o, per i gettiti derivanti dalle manovre fiscali delle regioni, nell'esercizio di competenza, per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze, di cui all'articolo 77-quater, comma 6, del DL 112/2008";

Ritenuto necessario con il presente provvedimento, al fine del mantenimento degli equilibri finanziari del bilancio di previsione 2019-2020-2021 in corso di predisposizione, confermare, per l'esercizio finanziario **2019** le medesime aliquote e detrazioni della TASI già deliberate per l'anno 2018 così come di seguito riportate:

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze Cat A/1, A/8 e A/9	2,0 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	2,0 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	2,0 per mille
Aliquota per le aree edificabili	2,0 per mille
Aliquota per fabbricati rurali strumentali	1,0 per mille

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita:

"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

Richiamato l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze"*;

Dato atto che con precedente deliberazione del Consiglio Comunale, adottata in questa stessa seduta sono confermate le aliquote IMU già in vigore per l'anno 2018, come di seguito indicate:

ALIQUOTE IMU

Aliquota abitazione principale (cat. A1-A/8-A/9) e relative pertinenze (cat. C/2-C/6-C/7), così come definite dall'art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011 nella misura massima di una unità per ciascuna categoria catastale.	4,0 x mille
Aliquota di base (comprese le aree edificabili)	7,6 x mille

Aliquota terreni agricoli	Esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 classificati come montani – (circolare del Ministero delle Finanze numero 9 del 14 giugno 1993 (GU numero 141 del 18 giugno 1993).
Aliquota Fabbricati rurali	Esenti comma 708 del Legge 147/2013

Visto il D.lgs 18.08.2000, n. 267 recante : “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, e successive modificazioni;

Dato atto che è stato prorogato al **31 marzo 2019** il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali, giusto decreto del ministro dell’Interno 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019;

Richiamata la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. (18G00172) ([GU Serie Generale n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62](#)) (c.d. Legge Finanziaria 2019);

Acquisiti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile dei servizi, ex art. 49 del TUEL approvato con D.lgs. n. 267/2000;

Sentita l’introduzione dell’argomento da parte del Sindaco che conferma i valori già indicati per il 2018. Il Sindaco si sofferma sui servizi indivisibili e in particolare sulla pubblica illuminazione, precisando che l’efficientamento energetico con lampade a led installate su 400 dei 1.300 punti luce, ha comportato un risparmio annuo di € 100.000,00 sui consumi elettrici. Il Sindaco evidenzia come la sana gestione dei servizi porti a realizzare risparmi che poi permettono, ad esempio, il rispetto del patto di stabilità e il cofinanziamento dei lavori del campo sportivo;

Con la seguente votazione: **voti favorevoli n. 7 – contrari n. 2 (Giordano – Petruccelli)**, espressa per alzata di mano esito accertato e proclamato dal Presidente:

D E L I B E R A

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che per l’anno **2019** sono state confermate le aliquote e le detrazioni IMU come già applicate nel corso del 2018;
3. Di riconfermare, per l’anno **2019**, il tributo sui servizi indivisibili (TASI), fatta eccezione per le esclusioni disposte dall’art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l’annualità 2018, come di seguito indicate:

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze Cat A/1, A/8 e A/9	2,0 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	2,0 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	2,0 per mille
Aliquota per le aree edificabili	2,0 per mille
Aliquota per fabbricati rurali strumentali	1,0 per mille

4. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante il tributo per i servizi indivisibili TASI;
5. Di dare atto che il presente provvedimento, in conformità all’art. 172 lettera c), del D. l.vo 267/2000 e s.m.i., costituisce allegato alla deliberazione consigliare di approvazione del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2019-2020-2021;
6. Di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2019, esclusivamente in via telematica, entro il termine fissato dalle norme statali mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito

- informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;
7. Di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Santa Croce di Magliano.

IL RESPONSABILE DELL'AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PERSONALE:

In relazione al disposto di cui all'art. 49, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, viene espresso parere **Favorevole** per il visto di regolarità tecnica dell'area proponente.

Santa Croce di Magliano, 19-03-2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA
RACHELINA PILLA

IL RESPONSABILE DELL'AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PERSONALE:

In relazione al disposto di cui all'art. 49, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, viene espresso parere **Favorevole** per il visto di regolarità contabile.

Santa Croce di Magliano, 19-03-2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA
RACHELINA PILLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to DONATO GIANFELICE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. ANTONELLO CARLONE

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, certifica che la presente deliberazione:

| | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000);

| X | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. ANTONELLO CARLONE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Santa Croce di Magliano,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ANTONELLO CARLONE
